



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti relativamente classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario (CSS, codice EER 19 12 10) decadente dalle attività intermedie di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e destinato a recupero energetico

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-*septies* del D.Lgs. n.152/2006 la Regione Lazio chiede chiarimenti relativamente alla classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario (CSS, codice EER 19 12 10) e, in particolare, se *“il Combustibile Derivante da Rifiuto (EER 19 12 10) ovvero il CSS-rifiuto, ... decadente dalle attività di trattamento intermedie (TM/TMB/TBM) dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) ovvero solo di alcune di tali attività di trattamento intermedie (ad esempio esclusivamente laddove venga effettuato anche il trattamento biologico e dunque escludendo i TM), possa classificarsi come rifiuto speciale e non urbano, in quanto sostanzialmente diverso dal RSU in ingresso agli impianti di trattamento intermedio, potendo dunque essere considerato ai fini del suo trattamento successivo (ad esempio in impianti di termovalorizzazione) come rifiuto speciale e non urbano.”*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- DM 14 febbraio 2013 n. 22 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.”

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti relativamente alla classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario (CSS, codice EER 19 12 10) decadente dalle attività intermedie di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e destinato a recupero energetico, in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell'istruttoria tecnica condotta e, in

particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 0131054 del 15/07/2024 e fornito con nota prot. n. 0166475 del 13/9/2024 è emerso quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n.152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010, di recepimento della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), il combustibile solido secondario (CSS) è definito come: *“il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale”*.

Con il DM 14 febbraio 2013 n. 22 è stata introdotta la cessazione della qualifica di rifiuto, cd. End of Waste, ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, per alcune particolari categorie di CSS, il cosiddetto CSS Combustibile (CSS C). Il CSS C è definito come *“il sottolotto di Combustibile Solido Secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità”* ai requisiti previsti dal succitato decreto ministeriale. Il decreto identifica i rifiuti non ammessi alla produzione di CSS C, impone che il CSS C rispetti le disposizioni nazionali e comunitarie relative all'immissione sul mercato (iscrizione al registro REACH) e prevede specifici requisiti in capo al produttore e all'utilizzatore. La norma UNI EN 15359:2011 *“Combustibili Solidi Secondari – Classificazione e specifiche”* è una delle norme che disciplina, a livello europeo e nazionale, il CSS dal punto di vista tecnico e, in particolare, stabilisce un sistema di classificazione e uno schema per la definizione delle proprietà dei CSS. La citata norma UNI è stata sostituita dal 1 luglio 2021 dalla norma UNI EN ISO 21640:2021 che definisce una classificazione in linea con quella già prevista dalla UNI EN 15359, non modificando né la composizione del set di parametri di classificazione, né il numero di classi previste. La classificazione del CSS è basata su tre parametri: Potere Calorifico Inferiore (P.C.I.), contenuto di cloro e contenuto di mercurio. Per ciascun parametro sono individuate, nella tabella 1 dell'allegato 1 al citato DM, cinque classi di valori (da 1 a 5 in ordine di qualità decrescente) e ad ogni CSS deve essere attribuita una classe individuata con una terna di numeri ognuno relativo a un singolo parametro. Nel rispetto del DM n. 22/2013, è classificabile CSS-C esclusivamente il CSS con P.C.I. e contenuto di cloro rientranti nelle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, e con contenuto di mercurio rientrante nelle classi 1 e 2.

Premesso che la classificazione e attribuzione del codice EER è un onere che spetta al produttore dei rifiuti, si osserva invece che la classificazione di CSS rifiuto con l'attribuzione del relativo codice EER 19 12 10 non dipende solo dal fatto che i rifiuti prodotti siano il risultato del trattamento meccanico di altri rifiuti e che siano combustibili, ma dipende dalla conformità alla specifica norma tecnica citata, ossia la UNI EN ISO 21640:2021 che ha sostituito la UNI EN 15359. In sostanza, possono essere definiti CSS rifiuto con attribuzione del codice EER 19 12 10 solo i rifiuti che subiscono un trattamento meccanico il cui risultato è conforme a quanto stabilito dalla suddetta norma UNI e le cui operazioni di classificazione sono svolte all'interno di un sistema di gestione della qualità in conformità a quanto prescritto alla norma UNI EN 15358 *“Combustibili solidi secondari - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari”*. Inoltre il produttore del CSS deve indicare i valori di ulteriori parametri (in genere la concentrazione di metalli pesanti), i cui limiti non sono fissati nell'ambito della norma tecnica menzionata bensì sono stabiliti sulla base di accordi commerciali con l'acquirente del materiale che può indicare ulteriori parametri non obbligatori, al fine di effettuare la cosiddetta “specificazione”.

Per quanto sopra evidenziato, il rifiuto decadente dalle attività di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati potrà essere classificato come CSS rifiuto con attribuzione del codice EER 19 12 10, quindi essere classificato come rifiuto speciale e inviato ad inceneritori classificati come impianti di recupero, solo se rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione previste dalla norma, non potendosi

in astratto classificarlo tale solo perché, come si legge nell'istanza di interpello, ritenuto “*sostanzialmente diverso dal RSU in ingresso agli impianti di trattamento intermedio*”.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'articolo 3- *septies* del D.Lgs. n.152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.